



Speciale ANCI RISPONDE
Fondo Innovazione Tecnologica

Frequently Asked Questions FAQs

Chi può aderire all'Avviso Pubblico Fondo Innovazione?

Possono presentare domanda di adesione all'Avviso Pubblico tutti i Comuni italiani che, come previsto dal Decreto Semplificazioni n. 76/2020, entro il 28 febbraio 2021 sono tenuti a effettuare o completare l'adesione al sistema SPID e la migrazione alla piattaforma pagoPA, nonché avviare l'integrazione dei propri servizi digitali sull'App IO. Possono quindi presentare domanda di adesione i Comuni che non abbiano ancora aderito del tutto alle piattaforme sopra menzionate o vi abbiano aderito solo in parte, o che non si siano integrati con le medesime, o si siano integrati solo in parte.

Un Comune che sia già stato ammesso all'Avviso per il "rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli Comuni", rivolto ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - può aderire anche all'Avviso Pubblico Fondo Innovazione?

Sì, un Comune può aderire a entrambi gli Avvisi pubblici. Nel caso specifico, qualora lo stesso Comune aderisse anche all'Avviso Pubblico Fondo Innovazione, il contributo a cui avrà potenzialmente diritto sarà pari al 70% dell'importo stabilito.

Possono aderire i Comuni che abbiano beneficiato o beneficiano di finanziamenti, contributi o altre sovvenzioni, comunitari o nazionali o regionali, con finalità analoghe a quelle individuate dal presente Avviso Pubblico?

Sì, ma soltanto se i Comuni potranno dimostrare di utilizzare i contributi del presente Avviso Pubblico per l'implementazione di specifiche attività che non siano già state realizzate grazie ad altri finanziamenti, contributi o sovvenzioni. Se ad esempio il Comune ha beneficiato o sta beneficiando di altri fondi per adempiere ai processi di adesione alle piattaforme abilitanti oggetto del presente Avviso Pubblico, può comunque partecipare al presente Avviso per realizzare le attività di migrazione di servizi sulle stesse piattaforme abilitanti.

Possono aderire i Comuni che sono già ricompresi in Accordi regionali che hanno finalità analoghe a quelle individuate nel presente Avviso Pubblico?

No, è fatto divieto di adesione all'Avviso Pubblico Fondo Innovazione ai Comuni che sono ricompresi in accordi Regionali con finalità analoghe a quelle individuate nel presente Avviso.

Cosa si intende per Accordi regionali che hanno finalità analoghe a quelle individuate nel presente Avviso Pubblico?

Nell'ambito delle risorse in dotazione al Fondo per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, alcune Regioni hanno previsto accordi specifici che coinvolgono parte dei Comuni del proprio territorio, al fine di gestire in autonomia l'erogazione dei contributi per il raggiungimento di risultati analoghi a quelli del presente Avviso Pubblico.

Possono aderire i Comuni che hanno stipulato accordi con le Regioni per l'utilizzo delle piattaforme regionali di riuso?

Sì, non sono esclusi dal presente Avviso Pubblico i Comuni che abbiano già sottoscritto accordi regionali a tal fine.

Un Comune che ha affidato i propri servizi di incasso a un ente riscossore (riscossione volontaria), può partecipare all'Avviso Pubblico?

Si, il Comune può partecipare all'Avviso Pubblico poiché, nonostante abbia affidato i servizi di incasso a un soggetto riscossore pubblico o privato, l'adesione alla piattaforma pagoPA è in ogni caso obbligatoria entro il 28/02/2021. In ogni caso, ai fini del raggiungimento degli obiettivi a cui è subordinata l'erogazione dei contributi oggetto del presente Avviso Pubblico, il Comune dovrà preventivamente assicurarsi che l'ente riscossore sia già aderente alla piattaforma pagoPA e, pertanto, veicoli i pagamenti tramite la stessa piattaforma.

Come si aderisce all'Avviso Pubblico Fondo Innovazione?

Per aderire, è necessario presentare la domanda di adesione tramite apposita procedura all'interno della **piattaforma online dedicata** entro il 15 gennaio 2021. Consulta il manuale operativo per essere guidato nella corretta compilazione e nel successivo caricamento sulla piattaforma del modulo online per l'adesione.

Nel modulo di adesione è prevista la possibilità di indicare un soggetto "delegato": chi può rivestire questo ruolo per conto del Comune aderente?

L'incaricato deve essere una persona appartenente al Comune con un incarico dirigenziale. Si suggerisce di affidare, per competenza, l'incarico al referente dei processi di attivazione e integrazione delle piattaforme abilitanti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Avviso Pubblico.

In che modo il Comune riceverà conferma di ammissione della propria domanda di adesione?

Il Comune riceverà una mail a mezzo PEC (sullo stesso indirizzo PEC censito in IPA) con la comunicazione di conferma dell'esito positivo della propria domanda di ammissione.

In caso di irregolarità rilevate sulla domanda di adesione, un Comune riceve una comunicazione di dettaglio in merito alla errata compilazione. Come può rimediare?

Entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di rettifica, che il Comune riceverà sullo stesso indirizzo PEC indicato in IPA, sarà possibile correggere le informazioni errate ripetendo l'intero processo di compilazione della domanda per l'adesione. Trascorso tale termine, la domanda sarà respinta.

Fino a quando è possibile presentare la domanda di adesione all'Avviso Pubblico Fondo Innovazione?

Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 15 gennaio 2021. Oltre tale data non è più possibile compilare né inviare alcuna domanda.

In caso di variazioni nelle informazioni anagrafiche successive rispetto a quelle inserite nella domanda di adesione, è possibile modificarle?

Si, i Comuni potranno – in ogni momento per tutto il periodo di vigenza dell'Avviso Pubblico – segnalare eventuali variazioni anagrafiche inviando una PEC al seguente indirizzo: segnalazioni.fondoinnovazione@pec.pagopa.it

Qual è la procedura per richiedere il contributo?

Le richieste di erogazione del contributo devono essere presentate secondo apposita procedura online tramite l'accesso all'area riservata della piattaforma con le credenziali ricevute nella comunicazione di ammissione all'Avviso Pubblico. I moduli per la richiesta di erogazione del contributo saranno resi disponibili sulla piattaforma.

Quando è possibile richiedere il contributo?

Le richieste di erogazione del contributo devono essere presentate, a pena di irricevibilità, rispettivamente entro i seguenti termini: entro e non oltre il 31 marzo 2021 per la richiesta di erogazione del 20% del contributo, a seguito della verifica delle attività al 28 febbraio 2021; entro e non oltre il 31 gennaio 2022 per la richiesta di erogazione dell'80% del contributo, a seguito della verifica delle attività al 31 dicembre 2021.

In che modo il Comune può monitorare lo status di accettazione della domanda di erogazione del contributo?

Accedendo all'area riservata con le credenziali ricevute nella comunicazione di ammissione all'Avviso Pubblico, il Comune potrà controllare l'avanzamento della sua richiesta di erogazione del contributo. A valle della fase di istruttoria e verifiche, il Comune riceverà via PEC una mail di conferma dell'esito positivo dell'istruttoria o una mail contenente le motivazioni di un eventuale rigetto.

In caso di irregolarità rilevate sulla richiesta di erogazione del contributo, il Comune riceverà una comunicazione di dettaglio in merito alla errata compilazione. Come può rimediare?

Entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di rettifica, che il Comune riceverà all'indirizzo PEC di domicilio digitale inserito nel modulo di adesione, sarà possibile correggere le informazioni errate ripetendo l'intero processo di compilazione della domanda per l'erogazione del contributo. Trascorso tale termine, la domanda sarà respinta.

In cosa consiste la fase di istruttoria e verifiche, per le attività svolte al 28/02/2021, ai fini dell'ottenimento del 20% contributo?

PagoPA S.p.A. verificherà le seguenti attività: Spid: Abilitazione di servizi online all'accesso mediante SPID, comunicazione dei servizi attivati verso AgID come da normativa SPID; pagoPA: migrazione e attivazione di 1 servizio di incasso se il Comune ha aderito alla piattaforma durante la vigenza dell'Avviso, e di 2 servizi se il Comune ha aderito alla piattaforma prima della pubblicazione dell'Avviso; App IO: Adesione e integrazione di almeno 1 servizio digitale del Comune sull'app IO.

In cosa consiste la fase di istruttoria e verifiche, per le attività svolte al 31/12/2021, ai fini dell'ottenimento del 80% contributo?

PagoPA S.p.A. verificherà le seguenti attività pagoPA: migrazione e attivazione di almeno il 70% dei servizi di incasso erogati dal comune tra quelli censiti nella tabella tassonomica; App IO: migrazione e attivazione di almeno 10 servizi digitali del Comune sulla App. In particolare, PagoPA S.p.A. verificherà – durante il periodo di istruttoria di cui all'art. 8 dell'Avviso Pubblico. Per la piattaforma pagoPA: le transazioni (con relativo codice tassonomico) – risultanti durante il suddetto periodo di istruttoria – relative ai servizi di incasso migrati e attivati dal Comune; per l'APP IO: la visibilità in App – durante il suddetto periodo di istruttoria – dei servizi integrati dal Comune.

Cosa succede se la fase di istruttoria e verifiche delle attività implementate dal Comune ha esito negativo?

Se la verifica delle attività previste al 28 Febbraio 2021 ha esito negativo, il Comune perde il diritto all'erogazione del 20% del contributo, ma può comunque continuare i processi di integrazione alle piattaforme abilitanti per superare la verifica delle attività previste al 31 Dicembre 2021. Solo in questo modo, il Comune potrà ottenere il restante 80% del contributo. Qualora, al contrario, anche la verifica delle attività al 31 dicembre 2021 avesse esito negativo, il Comune non avrà diritto ad alcun contributo.

Cosa si intende per "Full pagoPA"?

Per "full pagoPA" si intende la migrazione e l'attivazione di almeno il 70% dei servizi di incasso erogati dal Comune, tra quelli censiti nella tabella "Tassonomia dei servizi di Incasso". Il 70% sarà calcolato sulla totalità dei servizi di incasso erogati dal singolo Comune e dichiarati nelle domande di erogazione dei contributi. A titolo esemplificativo: se il Comune eroga 10 servizi di incasso totali, ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo Full pagoPA, 7 di questi devono essere migrati e attivati sulla piattaforma pagoPA.

Per il calcolo del 70% dei servizi – ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi – saranno presi in considerazione sia i servizi di incasso dichiarati nella domanda di erogazione del contributo relativa alla prima fase, nella quota del 20% del massimo spettabile, inviata entro il 31 marzo 2021, sia i servizi di incasso dichiarati nella domanda di erogazione del contributo relativa alla seconda fase, nella restante quota dell'80%, inviata entro il 31 gennaio 2022.

I servizi di incasso saranno verificati tramite le transazioni sulla piattaforma pagoPA con l'indicazione del codice tassonomico.

In ambito App IO, nei 10 servizi richiesti sono ricompresi anche quelli già indicati nella domanda del 20% (obiettivi 28/02/2021)?

Sì, se nella domanda del 20% sono già stati inseriti 10 servizi o più, questi servizi devono essere riportati anche nella domanda 80% e non è necessario attivarne altri.

Cosa si intende per "Full IO"?

Per "Full IO" si intende la migrazione e l'attivazione di almeno 10 servizi digitali sulla App IO, i quali dovranno essere resi visibili sull'App. Se il Comune integra i propri servizi digitali sulla App IO tramite un soggetto aggregatore, i 10 servizi dovranno comunque essere visibili in App per ogni singolo Comune. Nel caso in cui nella domanda di erogazione del contributo relativa alla prima fase (per la quota del 20% del massimo spettabile, inviata entro il 31 marzo 2021) siano già stati inseriti 10 (o più) servizi, i medesimi dovranno essere riportati anche nella domanda di erogazione del contributo relativa alla seconda fase (per la restante quota dell'80%) e non sarà necessario attivarne di ulteriori.

Il Comune ha raggiunto l'obiettivo previsto per SPID già nella prima fase (richiesta del 20%). Considerato che lo SPID è stato esteso - nel frattempo - anche ad un altro servizio, occorre indicare anch'esso?

Per il raggiungimento dell'obiettivo SPID del Fondo Innovazione, è sufficiente l'indicazione di un unico servizio integrato e, pertanto, non è strettamente necessario elencare gli altri servizi eventualmente integrati.

Nell'ambito della tassonomia pagoPA, qual è la differenza tra i codici di incasso 9/0101101IM e 9/0101109IM?

Entrambi si riferiscono al pagamento della TARI. Il codice 9/0101101IM deve essere utilizzato per i pagamenti "Anno in corso", il codice 9/0101109IM per i pagamenti relativi ad "Anni precedenti".

Nei servizi digitali da integrare in App IO rientrano anche quelli relativi a pagamenti in ambito pagoPA?

Certamente sì, ogni singolo servizio di pagamento può essere esposto in App.

Nel caso in cui l'accesso ai servizi tramite Spid è garantito da altro Ente (Regione o Provincia ad esempio) oppure nei casi in cui il Comune ha aderito ad una soluzione pagoPA regionale alla quale si accede tramite Spid, tali servizi possono essere considerati integrati ai fini dell'obiettivo Spid dell'Avviso?

Sì, a patto che la titolarità del servizio sia del Comune e che lo stesso servizio sia accessibile con Spid mediante il metadata del Comune, come service provider autonomo o aggregato, o mediante il metadata di un intermediario tecnologico.

E' possibile avere degli esempi di servizi digitali da esporre o già esposti dai Comuni in App IO?

All'indirizzo <https://io.italia.it/enti/#locali> è possibile visualizzare i servizi digitali integrati in App IO dagli enti locali.

Le verifiche che verranno effettuate sui servizi App IO, in sede di istruttoria, verteranno sulla visibilità dei servizi o sul loro concreto utilizzo?

Per ottenere il fondo è necessario che i servizi in App IO risultino visibili in app.

L'Ente ha l'obbligo di comunicare e informare i D. cittadini che alcuni servizi sono disponibili anche su App IO oppure è facoltativo?

E' consigliabile che l'Ente informi i cittadini che alcuni servizi sono disponibili anche su App IO.

Perchè pur avendo il Comune sottoscritto il contatto di adesione all'App IO non vi è evidenza nella sezione servizi locali?

L'invio del contratto deve essere accompagnato dalla richiesta di pubblicazione di almeno un servizio. Non sono inseriti in App gli Enti privi di servizi.

Per i Comuni che per l'adesione a SPID utilizzano una piattaforma di un Partner tecnologico o regionale, ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi è possibile inserire nel modulo di richiesta di erogazione del contributo l'URL che rimanda alla homepage del sito del Comune di riferimento?

Sì, l'indicazione dell'URL che rimanda alla homepage del sito del Comune di riferimento è sufficiente. Si consideri in ogni caso che il criterio di verifica del raggiungimento dell'obiettivo per SPID è l'invio del metadata entro i termini indicati dall'Avviso Pubblico, agli indirizzi indicati nel relativo manuale operativo.

Nel caso in cui l'Ente abbia attivato i servizi con SPID e non con CIE, è comunque raggiunto il terzo obiettivo del Fondo Innovazione Tecnologica?

Sì, è comunque raggiunto il terzo obiettivo del Fondo Innovazione, nonostante l'integrazione CIE consente di avere una premialità. Pertanto, ai fini dell'erogazione del contributo, l'adesione a Spid è obbligatoria, quella a CIE solo facoltativa ai fini dell'assegnazione della quota premiale.

Quando sul portale per la federazione CIE è visualizzato lo stato pratica "Approvata", l'iter è concluso?

L'iter è concluso quando il nome dell'ente compare nella lista dei service provider federati, vale a dire quando le attività di natura tecnica in ambiente di pre-produzione e produzione sono state espletate con successo.

Ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi, esiste un obbligo per il Comune di comunicare ai propri cittadini che i servizi dichiarati nella domanda di erogazione del contributo siano disponibili anche su App IO?

È sempre consigliabile che il Comune informi i propri cittadini della disponibilità dei propri servizi sull'App IO, ma non è vincolante ai fini della verifica degli obiettivi dell'Avviso Pubblico.

Come si fa a definire quali servizi sono attivi sulla piattaforma pagoPA? Sono sufficienti transazioni di test?

Affinché un servizio possa considerarsi attivo a fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi, è necessario che vi siano delle transazioni effettive dell'utenza o, in assenza, di transazioni di test sia sul Modello 1 che sul Modello 3 (ove applicabile).

Relativamente alla piattaforma pagoPA, qual è il criterio di applicabilità del Modello 1 e del Modello 3 ai singoli servizi? Esiste un elenco di servizi per cui è accettabile il solo Modello 1?

Fermo restando l'obbligo per i Comuni di mettere a disposizione tutti i modelli di pagamento come definiti nelle SANP (Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti), in caso di servizi gestiti interamente tramite un processo digitale è possibile non prevedere il Modello 3. È tuttavia auspicabile, per fornire al cittadino un servizio più completo, prevedere anche il suddetto modello.

Relativamente alla piattaforma pagoPA, ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi, è possibile inserire nel modulo di richiesta di erogazione del contributo anche i servizi di incasso esternalizzati e/o quelli affidati ad un Ente riscossore?

È possibile attivare anche questo tipo di servizi, purché il Comune sia rimasto il titolare del credito (laddove quindi non ci sia stata cessione) e che il soggetto riscossore abbia correttamente migrato e attivato, in pagoPA, il relativo servizio di incasso. Sarà cura del Comune, prima di inserire il servizio nella domanda di erogazione del contributo, averne verificato l'attivazione da parte del Riscossore.

Quali sono le modalità e i tempi per l'inserimento di nuove voci tassonomiche relative ai servizi migrati sulla piattaforma pagoPA? L'elenco sarà aggiornato in tempo utile per la presentazione della domanda di erogazione del contributo con scadenza al 31 gennaio 2022?

L'aggiornamento delle voci tassonomiche avviene con cadenza mensile, attraverso apposito format disponibile sulla pagina web:

<https://www.pagopa.gov.it/it/pubbliche-amministrazioni/documentazione/#n3>

Le verifiche che, in fase di istruttoria, verranno effettuate sui servizi migrati in App IO riguarderanno la visibilità dei servizi in App o il loro effettivo utilizzo?

Ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi, è necessario che i servizi in App IO migrati dal Comune risultino visibili in App.

Nella migrazione, in pagoPA, del 70% dei servizi di incasso dell'Ente vanno compresi anche IMU e TARI pagati con F24?

Nella richiesta di contributo si dovrà dichiarare l'elenco dei servizi di incasso complessivamente gestito dall'ente e quelli migrati in pagoPA (almeno 70% di essi ai fini dell'erogazione del contributo). Se TARI e IMU sono pagati con F24 tali servizi di incasso dovranno essere elencati tra quelli non ancora migrati.

Nella migrazione full pagoPA (70% dei servizi di incasso) devono essere anche considerati importi e numero transazioni?

No, la migrazione va riferita al numero dei servizi di incasso gestiti e non a transazioni ed importi (es. l'ente gestisce 10 servizi di incasso e quindi almeno 7 devono essere migrati entro il 31/12/2021).

Qual è la data di inizio validità, ai fini del calcolo del 70% dei servizi di incasso (obiettivo pagoPA)?

Non occorre considerare una data di "inizio". Il 70% dei servizi di incasso deve essere migrato "entro" la data del 31.12.2021 e, ai fini della verifica degli obiettivi, sui medesimi servizi di incasso devono risultare pagamenti effettivi dell'utenza o di test da parte del Comune entro la data del 31.03.2022.

Relativamente alla piattaforma pagoPA, come dimostra il Comune che i servizi di incasso complessivamente gestiti è pari (solo ad esempio) a 10 e che quindi, migrandone 7, ha perseguito l'obiettivo?

In fase di compilazione della richiesta di contributo, i Comuni dovranno rilasciare una dichiarazione ai sensi del DPR. N. 445/2000, implicante responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci.

In ambito pagoPA, come può il Comune conoscere quali e quanti sono i servizi di incasso effettivamente migrati?

Fermo restando che si possono consultare i servizi di pagamento effettivamente esposti al cittadino all'interno del Portale del Debitore (Mod. 1) e che andrà verificato l'invio di eventuali avvisi pagoPA (Mod. 3), è auspicabile un raccordo con il proprio partner o intermediario tecnologico ai fini della puntuale individuazione dei servizi effettivamente migrati. Resta ferma la necessità di avere transazioni (effettive o di test) per i servizi di incasso elencati all'interno del 70%.

Che obblighi ha il Comune nella fase di verifica di ammissibilità della richiesta di erogazione del contributo?

I Comuni sono tenuti a favorire lo svolgimento delle verifiche eseguite da PagoPA S.p.A., dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e a fornire la documentazione richiesta.

Quali sono i pagamenti che possono essere gestiti in deroga a pagoPA?

Come previsto dalle Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi:

- la Delega unica F24» (c.d. modello F24) e il Sepa Direct Debit (SDD), sino alla loro integrazione con il Sistema pagoPA;
- eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell'utenza per l'esecuzione del pagamento;
- i pagamenti eseguiti per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa.

Se, in ambito pagoPA, alcuni servizi di incasso sono stati codificati in modo errato è necessaria la ricodifica (con conseguente perdita delle transazioni già effettuate)?

Sì. La codifica corretta è quella della tassonomia, dunque se errata occorre procedere alla ricodifica.

In fase di verifica viene considerata la situazione al momento della presentazione della domanda, alla data di inizio istruttoria o al 31/12/2021?

I controlli vengono effettuati durante il periodo di istruttoria (IQ 2022) e verranno conteggiate le transazioni del 2021 e quelle effettuate durante il periodo di istruttoria, purché i servizi siano stati attivati entro il 31/12/21.

Come verranno fatti i controlli per garantire che nell'elenco vengano effettivamente inseriti tutti i servizi erogati?

Ad ogni Ente è richiesto di rilasciare una dichiarazione ai sensi del dpr. N. 445/2000 implicante responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci.

Il Comune ha già integrato in App IO il servizio di rilascio della Carta di identità. Come si possono integrare anche i servizi mensa, scuolabus e asilo nido?

Sempre censendo e attivando i servizi all'interno del back office IO. Tale integrazione potrà esser fatta tramite il delegato tecnico utilizzato per l'integrazione del (primo) servizio di rilascio della Carta d'identità, oppure si può nominare un referente aggiuntivo.

Nel Portale del Debitore del Comune è possibile pagare online in modalità spontanea ma anche stampare un Avviso e pagare sul territorio/allo sportello. Questo è coerente con la necessità di garantire pagamenti sia Mod. 1 che Mod. 3?

Ai fini dell'Avviso Fondo Innovazione Tecnologica e delle verifiche previste, non è sufficiente che vi sia la disponibilità dei servizi di pagamento ma occorrono transazioni effettive, eseguite da cittadini ed imprese, o in assenza di pagamenti di test eseguiti da personale dell'Ente (sia Mod. 1 che Mod 3, ove applicabile).

I 10 servizi da integrare in App IO possono riferirsi solo a pagamenti (quindi pagoPA) oppure devono essere di altra natura?

Non essendo disciplinate nell'Avviso le caratteristiche che i servizi digitali debbano avere, essi potranno essere riferiti sia a servizi di pagamento che a servizi digitali di altra natura.

Se il Comune eroga più servizi, gestiti da più partner tecnologici, e vuole perseguire l'integrazione con CIE, deve federare o fare adesioni distinte?

In tale circostanza il Comune può:

1. (scelta consigliata) effettuare un'unica richiesta di adesione, indicando un solo referente tecnico tra i seguenti soggetti (uno dei partner tecnologici che gestisce il servizio; un referente tecnico interno; il medesimo referente amministrativo);
2. effettuare differenti richieste di adesione, una per ogni servizio, individuando per ciascuna di essa, un referente amministrativo e un referente tecnico.

Se il Comune eroga più servizi, gestiti da un medesimo partner tecnologico, e vuole perseguire l'integrazione con CIE, fare adesioni distinte per ogni servizio?

Il Comune può effettuare un'unica richiesta di adesione, indicando il relativo referente amministrativo e tecnico. In tal caso, il metadato fornito dovrà includere le informazioni di tutti i servizi erogati.

Ogni Comune può ottenere anche una premialità D. nel caso in cui si avvalga di soluzioni aggreganti che integrino 40 Comuni a livello regionale e 200 Comuni a livello nazionale?

Sì. Ogni Comune può ottenere una premialità nel caso in cui si avvalga di soluzioni aggreganti.

Quando saranno erogati i contributi?

I contributi saranno erogati per il 20% entro il mese di luglio 2021, per le attività verificate al 28 febbraio 2021 e per l'80% entro il mese di maggio 2022, per le attività verificate al 31 dicembre 2021.

Come saranno erogati i contributi?

I contributi saranno erogati tramite bonifico SCT all'IBAN indicato nella richiesta di erogazione del contributo.

Come si calcolano gli importi dei contributi?

A partire dalla dotazione a disposizione dell'Avviso Pubblico, gli importi dei contributi saranno calcolati suddividendo i Comuni in quattro fasce demografiche, secondo la seguente classificazione che fa riferimento all'indice ISTAT provvisorio del 1° gennaio 2020: da 0 a 5.000 Abitanti € 3.900, da 5.000 a 40.000 Abitanti € 7.950, da 40.000 a 200.000 Abitanti € 11.850, oltre i 200.000 Abitanti € 50.000.

Quali sono i casi in cui sussiste una riduzione del contributo?

La riduzione del contributo è prevista in due casi:

1. se il Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ha già aderito con esito positivo all'Avviso per l'attuazione del progetto "Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni", pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il contributo erogabile relativo al presente Avviso Pubblico sarà pari al 70% dell'importo previsto per quel Comune, in base alla fascia demografica di appartenenza;
2. se il Comune non ha superato la verifica delle attività previste per la scadenza del 28 febbraio 2021 ma ha portato a termine tutte le attività previste per la scadenza del 31 dicembre 2021, il contributo erogabile sarà pari all'80% dell'importo previsto per quel Comune, in base alla fascia demografica di appartenenza.

L'Ente non ha trapiantato gli obiettivi previsti al 28 Febbraio 2021. Quanta parte del contributo sarà assegnato in caso di raggiungimento degli obiettivi previsti al 31 Dicembre 2021?

Conseguendo gli obiettivi previsti al 31 Dicembre 2021 l'Ente si vedrà assegnato l'80% del contributo spettante.

Quali sono i casi in cui i Comuni hanno diritto alla premialità?

E' possibile per ciascun Comune ottenere una delle seguenti premialità o entrambe:

1. Premialità per l'utilizzo di soluzioni tecnologiche aggreganti, Unioni di Comuni o Comunità Montane. Accedono alla premialità i Comuni che, per il raggiungimento degli obiettivi dell'Avviso Pubblico, si avvarranno di soluzioni tecnologiche (e quindi di piattaforme fornite da Partner Tecnologici Pubblici e Privati) che integrino almeno 40 Comuni a livello regionale e/o 200 Comuni a livello nazionale oppure che si avvalgono di Unioni di Comuni o Comunità Montane, per l'integrazione di almeno un servizio di incasso.
2. Premialità per l'integrazione di CIE (Carta d'Identità Elettronica). Accedono alla premialità i Comuni che oltre all'adozione delle piattaforme abilitanti previste nell'Avviso, consentiranno agli utenti di accedere ai servizi digitali anche attraverso l'integrazione della CIE come strumento di identificazione elettronica.

Come fa il Comune a richiedere la premialità?

La richiesta delle premialità è contestuale alla richiesta di erogazione del contributo. Nello specifico, nel modulo di richiesta di erogazione del contributo il Comune dovrà dichiarare:

1. di quali Partner Tecnologici e/o di quali Unioni di Comuni o Comunità Montane si sia avvalso per lo svolgimento delle attività, per l'ottenimento della Premialità per l'utilizzo di soluzioni tecnologiche aggreganti, Unioni di Comuni o Comunità Montane;
2. di aver integrato CIE (Carta d'Identità Elettronica), per l'ottenimento della Premialità per l'integrazione di CIE.

Come si calcolano le premialità?

L'importo delle premialità spettante a ciascun Comune è determinato proporzionalmente tenendo conto dell'importo complessivo della premialità (dato dall'accantonamento in dotazione e dagli importi residui derivanti dalla mancata adesione della totalità dei Comuni destinatari del Fondo e dal mancato raggiungimento degli obiettivi da parte degli stessi), del numero di Comuni aventi diritto alle premialità e delle fasce demografiche di appartenenza dei medesimi Comuni. In ogni caso, gli importi delle premialità non potranno essere superiori:

1. al 25% dell'importo del contributo spettante ai singoli Comuni in base alla fascia demografica di appartenenza, con riferimento alla Premialità per l'utilizzo di soluzioni tecnologiche aggreganti, Unioni di Comuni o Comunità Montane;
2. al 25% dell'importo del contributo spettante ai singoli Comuni in base alla fascia demografica di appartenenza, con riferimento alla Premialità per l'integrazione di CIE (Carta d'Identità Elettronica);
3. al 40% dell'importo del contributo spettante ai singoli Comuni in base alla fascia demografica di appartenenza, nel caso in cui un Comune abbia diritto ad entrambe le Premialità.

È possibile per un Comune accedere ad entrambe le premialità?

Sì, le due premialità sono cumulabili, ma l'importo totale riconosciuto non potrà comunque essere superiore al 40% dell'importo del contributo spettante ai singoli Comuni in base alla fascia demografica di appartenenza.

Per ottenere la premialità aggiuntiva legata all'integrazione della CIE per l'accesso ai servizi digitali del Comune, è sufficiente che sia l'ente stesso a fornire l'accesso con CIE ai servizi digitali?
Sì, è sufficiente che sia il Comune a fornire l'accesso con CIE ai propri servizi digitali.

In fase di compilazione della domanda di erogazione del contributo, viene richiesto di indicare il Partner Tecnologico utilizzato sia per la piattaforma pagoPA che per SPID. Rilevano entrambi ai fini del calcolo della premialità prevista per gli enti che si affidano ai Partner Tecnologici per il raggiungimento degli obiettivi?

La premialità per l'utilizzo di soluzioni tecnologiche aggreganti viene calcolata soltanto con riferimento alle attività di migrazione dei servizi sulla piattaforma pagoPA.

Come e quando sarà corrisposta la premialità?

La premialità sarà erogata tramite bonifico SCT all'IBAN indicato nella richiesta di erogazione del contributo entro il mese di giugno 2022.

L'importo del contributo per il cluster 0-5000 abitanti è stato ridotto rispetto agli importi indicati nell'allegato 2 dell'avviso di dicembre 2020?

No, non sono stati ridotti. Vi possono essere però casi di "riduzione" del contributo, ad esempio se il Comune ha aderito con esito positivo all'Avviso per l'attuazione del progetto "Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli Comuni" pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Quali sono gli obblighi dei Comuni che saranno beneficiari dei contributi?

I Comuni beneficiari dei contributi saranno tenuti a:

1. favorire lo svolgimento delle verifiche eseguite da PagoPA S.p.A., AgID e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la parte di competenza e fornire la documentazione richiesta;
2. mettere a disposizione, a seguito di eventuale richiesta, i dati e le informazioni relative allo stato di migrazione degli incassi e dei servizi online
3. garantire la corretta conservazione e la disponibilità di tutta la documentazione relativa al contributo ricevuto, nel rispetto dell'articolo 44 del CAD;
4. pubblicare sul proprio sito istituzionale il riferimento al contributo ricevuto, nel rispetto della normativa sulla trasparenza.

Nonostante l'Ente abbia conseguito gli obiettivi previsti al 28/02/2021, non ha trasmesso richiesta per l'erogazione del 20%. Può farlo ancora?

I termini per la richiesta di erogazione del 20% sono scaduti il 31 gennaio 2021. L'Ente può richiedere l'80% del contributo spettante, previo raggiungimento degli obiettivi previsti al 21/12/2021.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti al 31.21.2021, il Comune è tenuto a restituire l'anticipo del 20%?

No, al Comune non sarà richiesta la restituzione dell'anticipo, essendo un contributo riferito ad obiettivi effettivamente raggiunti.

Nel caso di utilizzo di partner o intermediari tecnologici che non raggiungono la quota per la premialità, come ci si comporta?

In tali casi, l'Ente non potrà accedere alla quota premiale ma può comunque vedersi assegnato il contributo spettante, previo raggiungimento degli obiettivi.

La premialità per l'utilizzo soluzioni tecnologiche aggreganti vale solo per intermediari pubblici o anche per partner tecnologici privati?

Sia per intermediari pubblici che per partner tecnologici privati.